

AGEVOLAZIONI

Controlli ENEA sull'eco-bonus: in vigore le regole operative

di Alessandro Bonuzzi

Il **D.M. 11.05.2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell'[articolo 14 D.L. 63/2013](#) ad opera dell'[articolo 1, comma 3, L. 205/2017](#), in materia di **controlli ENEA** sulla spettanza della detrazione per gli **interventi di riqualificazione energetica**.

In particolare, il decreto disciplina le **procedure** e le **modalità** con le quali l'ENEA effettuerà i controlli, sia **documentali** che **in situ**, volti ad accertare la **sussistenza** delle **condizioni** per la fruizione della detrazione fiscale.

Entro il **30 giugno di ciascun anno**, l'ENEA elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREN), un **programma di controlli a campione** sulle istanze caricate sul proprio portale informativo per accedere all'agevolazione, in relazione agli interventi di qualificazione energetica **conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente**.

Il **campione oggetto di controllo** potrà essere composto al più dallo 0,5% delle istanze, selezionate tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

1. istanze relative agli interventi che hanno diritto a una **maggior aliquota**;
2. istanze che presentano la **spesa più elevata**;
3. istanze che presentano **criticità** in relazione ai **requisiti di accesso** alla detrazione fiscale ed ai **massimali dei costi unitari**.

Il piano di controllo annuale **termina entro 12 mesi** dall'approvazione da parte del MISE-DG MEREN. Entro i 30 giorni successivi, l'ENEA deve sottoporre al Ministero, per l'approvazione, un **rapporto delle attività svolte nel corso dell'annualità precedente**, completo di dettagliata rendicontazione tecnica ed economica di tutte le spese sostenute, debitamente certificata e corredata da idonea documentazione amministrativa e contabile.

Per ciascuna istanza oggetto di verifica, il **controllo documentale** si svolge seguendo il seguente *iter*:

- l'ENEA comunica l'**avvio del procedimento di controllo** al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all'amministratore di condominio, mediante invio di lettera

raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante PEC, all'indirizzo indicato all'atto della trasmissione dei dati;

- **entro 30 giorni** dalla **ricezione** della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l'amministratore deve trasmettere, a mezzo PEC all'indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la **documentazione** prevista dall'articolo 6 del decreto *“di cui all'articolo 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013”* (ad oggi non ancora pubblicato). Tale documentazione deve essere **sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato**, nei casi in cui è prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall'**amministratore** per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso **beneficiario** per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Inoltre, nel caso di interventi che interessino gli **impianti**, dovranno essere altresì trasmesse le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore e, se pertinente, del libretto di impianto;
- **entro 90 giorni** l'**ENEA**, ricevuta la documentazione ed eseguita la verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione, **comunica l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica**. È comunque facoltà dell'ente richiedere eventuali **integrazioni istruttorie** che comportano l'interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

Sul almeno il **3% del campione** oggetto di controllo, l'**ENEA** effettua, annualmente, anche **controlli in situ mediante sopralluogo**. L'**avvio** del procedimento è comunicato, con un **preavviso minimo di 15 giorni**, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante PEC, specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato del controllo.

Tuttavia, a fronte di **motivata richiesta** presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere **rinviauto**, per una sola volta, e comunque eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione. Il controllo *in situ* si deve svolgere con la **presenza** del soggetto **beneficiario** della detrazione ovvero dell'**amministratore** per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del **tecnico** o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori.

Peraltro, nell'ambito del sopralluogo, i tecnici ENEA possono **richiedere** ed **acquisire atti, documenti, schemi tecnici** ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare **rilievi fotografici**, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo.

Al termine del controllo, l'**ENEA** trasmette all'Agenzia delle entrate una **relazione motivata** riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla valutazione circa l'eventuale **decadenza** dal beneficio nei casi di esito negativo.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA VERIFICA FISCALE POST CIRCOLARE GDF 1/2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)